



**REGOLAMENTO DEL COMUNE DI TRIESTE
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO
2023 N. 36 RECANTE IL "CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI"**

Indice

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 - Informazione e confronto

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45₁ D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici₁ approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e dal presente Regolamento;
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. Nel caso di concessioni di lavori o di servizi, ivi compresi i partenariati pubblico – privati, la somma va calcolata sull'importo del contributo pubblico relativo ai lavori di investimento, sui canoni di disponibilità o sui canoni di servizio – previsti in PPP- a carico degli stanziamenti o degli stati di previsione della spesa o comunque nei bilanci dell'Ente.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. I, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, laddove ritenuto necessario, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b. i lavori di importo inferiore a euro 40.000;
- c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
- d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- e. i lavori in amministrazione diretta;
- f. i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 10 %, salvo diverse disposizioni da soggetti sovraordinati di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra

quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Note: L'art. 45 del Codice prevede il riconoscimento ai dipendenti della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 17;
- fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare (le percentuali si riferiscono alla parte eccedente la soglia precedente):

Opere	Percentuale
Dalla soglia minima prevista nel Regolamento a euro 1.000.000	2%
da euro 1.000.001 alla soglia di rilevanza europea	1,8%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1,6%

Art. 9 **Disciplina delle varianti**

Gli importi relativi a varianti conformi all'art.120, comma 1, lett. c), del Codice, sono soggette all'incentivo secondo la percentuale stabilita per l'intervento originario, qualora siano rispettati congiuntamente i seguenti presupposti:

- a) le varianti devono riguardare opere aggiuntive, qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle originarie;
- b) le varianti devono essere finanziate con stanziamenti aggiuntivi, maggiori rispetto all'importo a base della procedura, diversi dai ribassi di gara delle relative opere. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie.

Art. 10 **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

I. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	25%
Programmazione della spesa per investimenti	
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	30%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	
Redazione del progetto esecutivo	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	
Predisposizione dei documenti di gara	
Direzione dei lavori	40%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo	
Regolare esecuzione	
Collaudo statico	
Coordinamento dei flussi informativi	
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella sia affidata a un professionista esterno, la percentuale assegnata all'incentivazione sarà ridotta indicativamente in relazione al rapporto tra il valore dell'incarico esterno affidato e il valore presunto dell'incarico esterno dell'intera fase, ferma restando la discrezionalità del RUP in relazione alla complessità delle attività esternalizzate. Tale riduzione andrà a incrementare il fondo innovazione.

4. Nel caso di concessioni di servizi, ivi compresi i partenariati pubblico-privati, la percentuale di incentivo da erogare sarà quella relativa alle sole attività svolte internamente.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
Dalla soglia minima dell'art. 5 del presente regolamento a euro 140.000	2%
da euro 140.001 alla soglia di rilevanza europea	1,8%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1,6%
Forniture	Percentuale
dalla soglia minima dell'art. 5 del presente regolamento alla soglia di rilevanza europea	1,8%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1,6%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

3. Le prestazioni di servizi e forniture che non superano i 500.000 euro possono essere incentivati in presenza della motivazione sulla complessità ai sensi dell'art. 32 dell'allegato 2.14.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	25%
Programmazione della spesa per investimenti	
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	
Redazione del progetto (livello unico)	30%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	
Predisposizione dei documenti di gara	
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	40%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	
Collaudo tecnico-amministrativo	5%
Regolare esecuzione	
Verifica di conformità	
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella sia affidata a un professionista esterno, la percentuale assegnata all'incentivazione sarà ridotta indicativamente in relazione al rapporto tra il valore dell'incarico esterno affidato e il valore presunto dell'incarico esterno dell'intera fase, ferma restando la discrezionalità del RUP in relazione alla complessità delle attività esternalizzate. Tale riduzione andrà a incrementare il fondo innovazione.

5. Nel caso di concessioni di servizi, ivi compresi i partenariati pubblico-privati, la percentuale di incentivo da erogare sarà quella relativa alle sole attività svolte internamente.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura⁴.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.

4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale, e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

⁴ A tal riguardo, vedasi l'allegata sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo ascrivibili al personale incaricato dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ascrivibili al personale incaricato l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata, qualora le cause del ritardo siano ascrivibili al personale coinvolto.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, qualora le cause del ritardo siano ascrivibili al personale coinvolto.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come

determinata nella tabella sotto riportata, qualora le cause del ritardo siano ascrivibili al personale coinvolto.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Qualora il RUP coincida con il dirigente/responsabile competente, la liquidazione è effettuata dal soggetto gerarchicamente immediatamente superiore.
2. La liquidazione dell'incentivo non viene effettuata prima che la singola prestazione sia conclusa.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi laddove ritenuto necessario;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. Il Servizio Risorse Umane - Gestione economica provvede al controllo formale della documentazione inviata dai Servizi a corredo della determinazione di liquidazione degli incentivi, verificando la corretta corrispondenza tra soggetti inclusi nel gruppo di lavoro e soggetti per i quali è stata disposta la liquidazione, il corretto computo dell'incentivo e più genericamente la congruenza degli atti in relazione a quanto posto in liquidazione. Verifica altresì il rispetto del cosiddetto retto retributivo e provvede all'inserimento degli importi nel gestionale. Gli importi saranno inseriti nelle prime competenze stipendiali utili successive al controllo della documentazione e di regola entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa e corretta. Qualora siano richieste integrazioni/rettifiche/ecc., il termine di 60 giorni decorrerà dal ricevimento della documentazione correttamente integrata/rettificata.

art. 18

Decorrenza del regolamento e norme transitorie e finali

- 1) Il presente regolamento si applica alle procedure avviate dal 01/07/2023;
- 2) Si applica ai dirigenti per tutti i tipi di appalti (quindi anche non PNRR) a decorrere dal 31.12.2024, data di entrata in vigore del nuovo D. Lgs 209/2024 correttivo del codice dei contratti;
- 3) Gli incentivi di cui all'articolo 8, comma 5, del D.L. n. 13/2023 convertito con la L. n. 41/2023, relativi a progetti PNRR, vengono erogati al personale di qualifica dirigenziale per le attività/fasi ricadenti nell'arco temporale 2023 - 2026.
Qualora un'attività/fase incentivabile si svolga solo parzialmente nel periodo di cui al comma che precede, la quantificazione dell'incentivo verrà effettuata avendo riguardo alla proporzione tra il periodo ricadente nel quadriennio e quello complessivo di svolgimento dell'attività/fase.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIULIO BERNETTI
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 22/05/2025 17:24:54

NOME: GIAMPAOLO GIUNTA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 04/06/2025 09:11:27

NOME: SERENA TONEL
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 04/06/2025 10:07:27